



Immediata la risposta dell'avvocatura d'affari alle problematiche legate al Covid-19

# Coronavirus, gli studi attivano le task force per l'emergenza

Pagine a cura  
di FEDERICO UNNIA

L'emergenza del Covid-19 in pochi giorni è entrata prepotentemente anche nel mondo degli studi legali. Che hanno, in molti casi, costituito al proprio interno delle task force per poter affrontare le emergenze provenienti dalle imprese. Questi alcuni dei fronti che vedono in prima linea i legali.

## Commercio e contratti

«In una prospettiva contrattuale non esiste norma o giurisprudenza nazionale che qualifichi espressamente l'epidemia di Coronavirus come un evento di forza maggiore o causa di impossibilità sopravvenuta delle prestazioni. L'accertamento



Carlo Scarpa

dovrebbe essere effettuato caso per caso da parte dell'autorità giudiziaria competente» spiega Carlo Scarpa, partner di Tonucci & Partners. «Nella prassi dei contratti internazionali la ricorrenza di un evento imprevedibile e fuori dal controllo delle parti (Coronavirus) è normalmente affrontata prevedendo l'inserimento di clausole che elencano i casi che possono costituire eventi di c.d. hardship o di c.d. force majeure e che ne disciplinano le relative conseguenze. Si regola l'ipotesi per cui la prestazione sia divenuta impossibile e correlata possibilità delle parti di recedere dal contratto; in caso di hardship si disciplina l'ipotesi in cui la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa, tale da obbligare le parti a rivedere gli obblighi contrattuali» chiosa.

«Occorrerà valutare, caso per caso, e con estrema attenzione, se i soggetti colpiti da queste circostanze negative possano (e in che misura) essere tenuti ad adempiere agli obblighi contrattuali assunti in precedenti

Supplemento a cura  
di ROBERTO MILIACCA  
rmiliacca@italiaoggi.it  
e GIANNI MACHEDA  
gmacheda@italiaoggi.it



Fulvio Marvulli

za al nascere o al propagarsi dell'epidemia nel territorio di riferimento», spiega Fulvio Marvulli, partner e membro della task force Covid-19 di BonelliErede. «È utile ricordare che, in base ai principi del nostro diritto civile, si può far riferimento ad alcuni rimedi che consentono di valutare l'applicabilità dei principi civilistici di esonerazione dalla responsabilità, la sospensione dell'esecuzione dei contratti per impossibilità temporanea della prestazione; il recesso, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione dovuta e la risoluzione del contratto per sopravvenuta mancanza dei presupposti comuni ad entrambe le parti».

Secondo Antonio Debiasi, partner di Rucellai & Ruffelli «si tratta di una valutazione complessa, dipendendo da una pluralità di fattori (il tipo contrattuale, il luogo di esecuzione, la presenza di clausole ad hoc per impossibilità di adempimento) che si incrociano con la diffusione e il costante evolversi del contagio e dei conseguenti interventi delle autorità. Il punto di partenza rimane il principio generale per cui, in caso di impossibilità sopravvenuta, l'obbligazione si estingue (art. 1256, co. 1 c.c.) e la parte tenuta ad eseguire la prestazione è liberata da responsabilità (art. 1218 c.c.). Non può essere richiamato per il solo fatto dell'esistenza dell'allarme Coronavirus, ma va declinato caso per caso. L'impossibilità sopravvenuta si verifica nei soli casi di impossibilità «oggettiva» e «assoluta» (per effetto di un provvedimento dell'autorità che vieta l'attività oggetto del contratto). Nell'ottica di prevenire contenziosi dagli esiti incerti, suggeriamo di valutare l'adozione di approcci dialoganti e collaborativi con i propri partner e individuare soluzioni condivise per gestire la situazione di difficoltà determinata dall'epidemia di Coronavirus».

Tra gli studi che hanno attivato una task force c'è anche 4eLegal che ha istituito uno «Sportello Legale» dedicato all'emergenza Coronavirus.

Tutte le imprese e gli enti che necessitano di assistenza legale e/o fiscale collegata alla situazione attuale potranno chiamare il numero verde dedicato 800.148.717 e ricevere un primo consulto gratuito da un professionista esperto appartenente al network.

Ancora presto per un bilancio secondo Guido Callegari, partner di De Berti Jacchia: «Il diffondersi del Coronavirus soprattutto nelle aree del nostro paese maggiormente produttive ha determinato un allontanamento degli altri paesi e degli operatori commerciali stranieri i quali hanno avuto modo di addurre, non si sa quanto strumentalmente o meno, la paura del contagio assieme alle inevitabili difficoltà organizzative causate dalle misure di contenimento adottate dal governo e dalle regioni. Un bilancio è ancora difficile da tracciare.

«La scusante della forza maggiore va interpretata in maniera restrittiva», spiega Gaetano Iorio Fiorelli, of counsel del



Gaetano Iorio Fiorelli

dipartimento dispute resolution di Baker McKenzie. «È invocabile quando - di fronte ad un evento straordinario - sia impossibile trovare soluzioni alternative per adempiere alle proprie obbligazioni. Nel caso di impossibilità di ricevere i semilavorati dai soliti fornitori, a causa dell'epidemia, sarà necessario dimostrare di aver fattivamente ricercato fonti alternative di approvvigionamento. In un diverso e più immediato caso, si potrà evitare ogni responsabilità qualora l'impossibilità della prestazione derivi direttamente dalla localizzazione dell'azienda in una zona interessata dai blocchi totali imposti dalle autorità. In ogni caso, non esiste un approccio ideale per tutte le circostanze, e le soluzioni variano a seconda dell'assetto contrattuale specifico e delle prassi operative di settore».

Guido Morelli, partner di Cdr Legal ricorda che «spesso sono già gli accordi contrattuali, soprattutto se riguardano parti appartenenti a diversi Paesi, a prevedere una disciplina dei

casi di forza maggiore. In mancanza, secondo le norme del nostro ordinamento, si dovranno distinguere due ipotesi: quando l'esecuzione della prestazione è diventata impossibile oppure quando è ancora possibile, ma a costi e condizioni eccessivamente onerosi rispetto all'equilibrio contrattuale. L'esenzione dall'obbligo contrattuale non opererà «automaticamente» ma sarà, invece, necessario dimostrare che la situazione sia effettivamente riconducibile al fenomeno Coronavirus, che non vi siano altre possibilità di eseguire la prestazione a costi ragionevoli e che non vi siano elementi imputabili al debitore. Dovrà valutarsi caso per caso la posizione della parte che avrebbe dovuto eseguire la prestazione, che comunque è tenuta a porre in essere tutto quanto ragionevolmente possibile per eseguirla.

«Nel nostro ordinamento giuslavoristico, la «forza maggiore» rientra fra quelle situazioni, transitorie e contingenti, che rendono oggettivamente impossibile l'esecuzione della prestazione contrattuale del datore di lavoro e, dunque, non imputabile il suo inadempimento nei confronti del prestatore di lavoro», spiega Tommaso Li Bassi, partner di Legance.

«Nella nostra esperienza può costituire forza maggiore, un evento naturale straordinario



Tommaso Li Bassi

(alluvionale o sismico) oltre ad ipotesi - fortunatamente estranee al contesto nazionale - di guerre, ribellioni, etc. La forza maggiore non ci sembra pertinente con riferimento all'emergenza Coronavirus nel contesto attuale; da un lato, infatti, le aziende aventi sede nelle «zone rosse» sono chiuse per intervento delle autorità competenti e, dunque, il loro inadempimento contrattuale nei confronti dei dipendenti appare giustificato da una diversa causa di impossibilità della prestazione (c.d. «factum principis»); in questo caso dovrebbe intervenire la Cassa Integrazioni Guadagni Ordinaria, qualora sussistano i relativi requisiti e salva estensione a seguito di specifici prov-

vedimenti delle autorità competenti. Dall'altro lato, le aziende operanti nelle altre zone sono nelle condizioni di svolgere regolarmente la propria attività - ferma restando l'adozione delle misure necessarie a tutela della salute dei dipendenti - e, pertanto, non v'è ragione che giustifichi il loro rifiuto della prestazione lavorativa dei dipendenti».

«A parte le aziende che si trovano nelle zone rosse», dice Gabriele Bricchi, partner dello Studio Pirota Pennuto Zeti & Associati, «la forza maggiore potrà agevolmente essere invocata da soggetti contagiati e sottoposti a misure sanitarie quali ricovero o quarantena. Uno dei problemi che dovremo affrontare sarà quello di verificare i casi di inadempimento «indiretto» in cui la forza maggiore verrà invocata da soggetti non contagiati e non sottoposti a misure sanitarie. Intendiamo i casi ad esempio della mancata fornitura principale quando un subfornitore ha giustamente invocato la forza maggiore per l'avvenuto contagio. Nel futuro si dovrà fare più attenzione alle clausole contrattuali sulla forza maggiore che sono state sempre considerate «boiler plate» (la Cenerentola) nella stesura dei contratti».

«Abbiamo inviato indicazioni ai nostri clienti, con una checklist per tenere sotto controllo gli aspetti chiave nella gestione di questa crisi», dice Fabrizio Acerbis, managing partner di PwC TLS Avvocati e Commercialisti. «Continueremo a fornire in modo tempestivo informazioni e strumenti che riteniamo possano essere utili



Fabrizio Acerbis

per affrontare al meglio la crisi per le aree di nostra principale competenza, ovvero sull'operatività fiscale, legale, HR (con gli impatti sui temi caridine come il cash flow, la supply chain, ecc) e sulla conoscenza e comprensione degli strumenti finanziari, degli incentivi e delle agevolazioni utili che sono già presenti nell'ordinamento e che il governo sta approvando». «Le società sono principalmente focalizzate sul presidio dei canali di approv-